



**PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41  
(AS 2144)**

# FEDERTERME



RIDUZIONE COSTI FISSI STABILIMENTI TERMALI.....	3
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE.....	5
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE TERMALI ( <i>TAX CREDIT</i> ALBERGHI E TERME).....	6
CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTO / LOCAZIONE.....	8
CONTRATTI EXTRA E SURROGA SETTORE TERMALE.....	9
RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA TERMALE.....	10
REVISIONE TARIFFE PRESTAZIONI TERMALI.....	11
NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA.....	12
SOSPENSIONE CANONI DI CONCESSIONE E TA.RI.....	13
PROROGA PRESTAZIONI INPS.....	14
PROROGA INVESTIMENTI INAIL .....	15
IMPIANTI ANTINCENDIO ISTALLATI NELLE ATTIVITA’ TURISTICO-ALBERGHIERE...	16



## RIDUZIONE COSTI FISSI STABILIMENTI TERMALI

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

*“ Articolo 1-bis  
(Misure di sostegno alle imprese turistico-ricettive e termali)*

*1. Al fine di sostenere il settore turistico-ricettivo e termale, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo e termale.*

*2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale e il proprietario dell'immobile – seppur formalmente differenti – coincidano in termini sostanziali in quanto:*

- a) siano legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado;*
- b) siano interessati da un rapporto di partecipazione e/o controllo societario;*
- c) sono appartenenti allo stesso gruppo societario.*

*3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “turistico-ricettive” aggiungere: “e termali”. Al medesimo comma, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.*

*4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C0911 del 20 marzo 2020 e successive modifiche”.*



Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 262 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole "550 milioni" sono sostituite dalle parole "288 milioni".

## **RELAZIONE**

L'intervento normativo auspicato è diretto a sostenere le imprese operanti nel settore turistico e termale colpite dalla Crisi del Covid-19, attraverso l'estensione (comma 1) dell'esenzione del pagamento IMU – già decisa per la prima parte del 2021 – anche al secondo semestre dell'anno.

Il secondo comma, invece, è finalizzato a tutelare quelle situazioni in cui il proprietario dell'immobile non sia il diretto gestore dell'attività turistico-ricettiva o termale, soprattutto nelle PMI che sono quelle prevalenti nel settore, in cui molto spesso soggetto gestore e proprietario - soprattutto nelle imprese a carattere familiare - divergono solo formalmente.

Il terzo comma proroga sino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e/o affitto d'azienda previsto dal Decreto Rilancio e lo estende anche alle imprese termali che, probabilmente per un non corretto allineamento sistematico-normativo nella fase di elaborazione della predetta norma sono attualmente escluse da questo beneficio.

Il quarto comma è finalizzato ad assicurare che il credito d'imposta previsto dal Decreto Rilancio, relativo ai canoni di cui al comma precedente, sia fruibile anche nei casi in cui l'impresa – a causa del perdurare della difficile congiuntura economica - paghi il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente stabiliti.



## **RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente:

*“1-bis. Per le imprese turistico-ricettive e termali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione”.*

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 mila euro, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “549,5 milioni”.

## **RELAZIONE**

La proposta è finalizzata a consentire che tutte le strutture turistico-ricettive e termali possano accedere alle agevolazioni previste in tema di riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

Si tratta, infatti, quasi sempre di strutture che sono costrette ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una specifica cabina elettrica anche per hotel o stabilimenti termali di piccole dimensioni.



## RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE TERMALI (TAX CREDIT ALBERGHI E TERME)

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

*“Articolo 6-bis*

*(Ulteriori disposizioni per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive e termali)*

*1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come integrata dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, le parole: ‘esistenti alla data del 1° gennaio 2012’ sono sostituite dalle seguenti: ‘esistenti alla data del 1° gennaio 2018’;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere:*

*‘1-bis. Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un massimo di 800.000,00 euro.’;*

*c) al comma 2, le parole: ‘e di incremento dell'efficienza energetica’ sono sostituite da: ‘o di incremento dell'efficienza energetica’;*

*d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*‘4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.’;*

*e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è inserito il seguente:*

*‘5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.’.”*



## **RELAZIONE**

La proposta di modifica normativa è finalizzata a consentire l'inserimento di alcuni correttivi nello strumento costituito dal credito d'imposta a favore delle strutture turistiche e termali previsto dal decreto legge n. 83/2014, così come integrato dall'art. 79 del Decreto Legge n. 104/2020.

La lettera a), in particolare, in linea con lo spirito della norma – che è finalizzata a favorire la riqualificazione delle strutture esistenti – estende tale previsione anche a quelle più recenti.

La lettera b), invece, aumenta temporaneamente la misura massima dell'incentivo – pur mantenendolo entro i limiti fissati dal quadro comunitario di sostegno – al fine di agevolare le imprese turistiche e termali, che sono tra quelle maggiormente colpite dall'emergenza, anche economica, dovuta alla perdurante pandemia da COVID 19.

La lettera c) recepisce una prassi amministrativa già in atto, confermando che, ai fini del godimento del beneficio, è sufficiente effettuare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e/o incrementare l'efficienza energetica, senza necessità di effettuare entrambe le tipologie di azioni.

La lettera d) consentirebbe di effettuare la cessione del credito d'imposta in oggetto ad altri soggetti, inclusi i locatori, così da agevolare anche la riqualificazione delle strutture in affitto e consentire che eventuali spese di ristrutturazione – sostenute dal locatario – vengano appunto compensate cedendo il credito al locatore.

La lettera e), infine, è volta a consentire l'erogazione dell'incentivo anche in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2019, che attualmente non vengono ricompresi nell'ultimo Bando di riferimento, fermo agli investimenti del 2018.

Si evidenzia, infine, che tali modifiche non comportano nuovi e maggiori oneri per lo Stato, in quanto esplicano i propri effetti nell'ambito dello stanziamento già previsto da questo istituto.



## **CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTO / LOCAZIONE**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'art. 5, dopo il comma 12, prima della lett. a), è inserita la seguente:

*“a) All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “turistico-ricettive” aggiungere: “e termali”. Al medesimo comma, le parole: “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.*

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “498 milioni”.

## **RELAZIONE**

Le attuali previsioni di andamento del settore termale e di quello turistico sono di un fermo generalizzato fino al 30.06.21 a causa della campagna vaccinale che di fatto, nell'area europea, impedisce pressoché a tutti di spostarsi dal proprio paese (Francia e Germania sono oramai quasi in continuità in lockdown).

Dal punto di vista economico-finanziario tutto il 2021 sarà come il 2020 con un generale calo del fatturato, per il secondo anno consecutivo, di almeno il 70%.

Ciò premesso, considerato che nella Legge di bilancio 2021 è stato esteso il beneficio relativo al credito di imposta sui canoni di locazione e di affitto d'azienda anche ai primi quattro mesi del 2021, è necessaria un'ulteriore estensione del beneficio fino alla fine del 2021.





## **CONTRATTI EXTRA E SURROGA SETTORE TERMAL**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'articolo 10, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

*“15-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: “settore del turismo”, inserire le parole “, termale”*

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “548,5 milioni” mentre, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

### **RELAZIONE**

L'attuale formulazione dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”), non comprende nel proprio ambito di riferimento il settore termale che pure, al pari del settore turistico e di quello dei pubblici esercizi, utilizza negli alberghi e negli stabilimenti termali lo strumento dei contratti extra e di surroga in modo analogo agli altri due settori per i servizi di durata non superiore a tre giorni.

Si tratta di un'evidente anomalia dovuta al fatto che il CCNL del settore termale ha regolamentato questa tipologia di contratti solo nel 2018, cui bisogna porre urgentemente rimedio.

Nel presente panorama di incertezza collegato all'emergenza da “Coronavirus”, infatti, che sta causando perdite ingentissime alle attività termali (che registrano cali di presenze che superano il 70%) gli strumenti contrattuali in oggetto rappresentano una risorsa particolarmente preziosa, tenuto soprattutto conto del fatto che il mutevole panorama legislativo di riferimento non consente alle aziende di poter attuare una programmazione di lungo periodo nelle assunzioni.



## **RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA TERMALE**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'art. 20, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

*“6-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione “Aventi diritto” dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.*”

*6-ter. All'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole ‘70 milioni.’ sono aggiunte le seguenti: ‘i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.’”*

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “510 milioni” mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

### **RELAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a rafforzare le iniziative di prevenzione in atto, in particolare delle patologie respiratorie, rendendo attuali le potenzialità che il sistema termale del nostro Paese è in grado di esprimere fin da subito, considerato che le terme rappresentano da sempre uno strumento di fondamentale importanza a disposizione della sanità pubblica per il governo di numerose patologie cronico-corrosive particolarmente diffuse.

In particolare, sono previste misure per la prevenzione di numerose delle patologie predette, a beneficio di soggetti interessati da maggiori fragilità, peraltro messe in evidenza anche in occasione dell'evento epidemico in corso, che ne aumenterebbe certamente la capacità di resistenza alle predette affezioni riducendo nel contempo i tempi di recupero dopo gli eventi morbosi.

L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, pari a 40 milioni di euro annui circa, sarebbe ampiamente compensato dai risparmi che deriverebbero al sistema sanitario pubblico per la riduzione di ricoveri ospedalieri, utilizzo di farmaci ed oneri sociali.



## REVISIONE TARIFFE PRESTAZIONI TERMALI

**A.C. 2845 – “Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”**

All’art. 20, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

*“11-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.*

*11-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.”*

L’emendamento non determina oneri aggiuntivi.

### **RELAZIONE**

L’emendamento è finalizzato a consentire la ripresa dell’attività termale, anch’essa provata in modo durissimo dall’emergenza pandemia da COVID – 19.

La proposta mira ad fornire alle imprese un quadro di riferimento certo sul piano finanziario, offrendo la possibilità di un recupero, almeno parziale dei costi di produzione, notevolmente incrementatisi per consentire il rispetto dei protocolli di sicurezza, e considerato, inoltre, che le tariffe sono ferme dalla fine del 2018.

La dotazione finanziaria è individuata attraverso un accantonamento nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - e dunque senza oneri aggiuntivi - e si aggiungerebbe alla quota di FSN già utilizzata per tali prestazioni, pari a circa allo 0,001%, talché ne risulterebbe vincolata solo un’ulteriore piccolissima parte, pari allo 0,00004% circa del fondo stesso.

Le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell’offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l’unica risorsa economica ed occupazionale.

Per queste ragioni è necessario attivare con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore termale così da consentire una rapida ripresa dell’attività aziendale e dell’occupazione.



## NUOVI MODELLI DI ASSISTENZA

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

Dopo l'art. 21, inserire il seguente:

*“Art. 21-bis.*

*(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)*

*1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS – COV 2.”*

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “540 milioni” mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

## **RELAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a consentire di erogare, da subito, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e della funzione respiratoria, attualmente riconosciuti ai soli assicurati dell'INAIL ed ampliando il novero delle patologie previste ricomprendendo tra queste anche gli esiti dell'infezione da COVID – 19.

I benefici in termini di abbattimento delle liste d'attesa e di contenimento della spesa sanitaria sarebbero più che evidenti ed ottenibili a costo zero, considerato che l'erogazione delle prestazioni riabilitative avverrebbe nel rispetto di limiti di spesa termale già contrattualizzati e, ad oggi, in larghissima misura non ancora raggiunti.



## SOSPENSIONE CANONI DI CONCESSIONE E TA.RI

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'art. 30, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*“5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

*5-ter. E' sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.”*

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “500 milioni”.

### **RELAZIONE**

La prima proposta è finalizzata a fornire liquidità alle imprese termali, recependo un indirizzo già espresso sin dall'inizio della pandemia da alcuni enti locali che già hanno sospeso, nei propri territori, il versamento dei canoni concessori.

La seconda, muovendo dall'assunto che il blocco dell'attività degli alberghi termali e la forte contrazione dell'attività degli stabilimenti termali ha ingenerato un conseguente azzeramento dei volumi di rifiuti prodotti, chiede la cancellazione della relativa imposta.



## PROROGA PRESTAZIONI INPS

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'art. 30, dopo il comma 6, inserire il seguente:

*“6-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole ‘1° gennaio 2019’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2022’.”*

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presenta articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, le parole “550 milioni” sono sostituite dalle parole “544 milioni” mentre per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

## **RELAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a consentire la ripresa dell'erogazione delle prestazioni economiche e accessorie ex art. 5, comma 1, ult. per., della legge 323/00, attraverso il completamento della rivisitazione - avviata nel 2017/2018 e non ancora terminata per le vicende connesse alla riorganizzazione dell'Istituto - delle prestazioni termali erogate agli assicurati INPS.

L'ammontare delle prestazioni predette è pari a circa 6 milioni di euro annui che resterebbero a carico del bilancio dell'Istituto, senza generare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che, ad oggi, ha subito una perdita di gettito dovuta alla mancata attivazione delle economie dei territori termali interessati superiore ai 26 milioni annui.



## **PROROGA INVESTIMENTI INAIL**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'art. 30, dopo il comma 11, inserire il seguente:

*12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'art.1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.*

L'iniziativa non comporta nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che i piani di investimento Inail sono sottoposti all'approvazione del Mef entro i rigorosi limiti di un plafond dedicato per cassa e competenza, determinato dallo stesso Ministero

## **RELAZIONE**

L'emendamento è finalizzato a potenziare la risposta dell'INAIL all'aumento esponenziale di esigenze riabilitative dei suoi assicurati conseguente alla pandemia da COVID 19, favorendo nel contempo la riattivazione delle economie di quei territori termali che maggiormente hanno sofferto a causa dell'eccezionale situazione di crisi.



## **IMPIANTI ANTI INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITA' TURISTICO-ALBERGHIERE**

**A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”**

All'articolo 30, dopo il comma 11, inserire il seguente:

*“12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022”.*

### **RELAZIONE**

Con l'emergenza sanitaria in atto è risultato spesso complesso, per le aziende, procedere con le verifiche previste dalla norma UNI 11224:2019, pubblicata il 5 settembre 2019.

Si propone, pertanto, di allineare l'effettuazione di tale verifica entro il termine previsto per gli adeguamenti, ai fini anti incendio, delle attività ricettive turistiche, stabilito appunto alla data del 31 dicembre 2022.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.